

Causa C-21/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

7 gennaio 2022

Giudice del rinvio:

Sąd Okręgowy w Opolu (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

10 dicembre 2021

Ricorrente:

OP

Oggetto del procedimento dinanzi al giudice nazionale

L'oggetto del procedimento dinanzi al giudice nazionale è l'esame di un reclamo presentato da OP contro il rifiuto di un notaio coadiutore in Polonia di compiere un atto notarile, ossia la redazione, per conto di una cittadina ucraina, di un testamento notarile contenente una clausola di scelta della legge ucraina per tutte le questioni relative all'eredità o alla modifica dell'ordine legale di successione previsto dalla legge ucraina.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Il giudice del rinvio formula due domande. La prima questione intende stabilire se, nell'ambito di applicazione *ratione personae* dell'articolo 22 del regolamento n. 650/2012, il quale autorizza il testatore a scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza, rientri anche una persona che è cittadino di un paese terzo. La seconda questione riguarda la determinazione, nel caso in cui tra uno Stato membro e un paese terzo sia in vigore un accordo bilaterale, il quale, benché non disciplini la scelta della legge, designi però la legge applicabile, del rapporto tra il suddetto accordo e il regolamento nonché l'impatto di una siffatta gerarchia di norme sulla facoltà, per il cittadino del paese terzo interessato, di scegliere la legge sulla base dell'articolo 22, in combinato disposto con l'articolo 75, del regolamento.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 22 del [regolamento n. 650/2012] debba essere interpretato nel senso che una persona, che non sia cittadina dell'Unione europea, ha il diritto di scegliere come legge che regoli la sua intera successione per causa di morte la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza.
- 2) Se l'articolo 75, in combinato disposto con l'articolo 22 del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui l'accordo bilaterale in vigore tra uno Stato membro e un paese terzo non disciplini la scelta della legge in materia di successioni, ma designi la legge applicabile alla successione, il cittadino di tale paese terzo, che risiede nello Stato membro vincolato dall'accordo bilaterale in questione, possa effettuare la scelta della legge.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

TFUE: articolo 81, paragrafo 2, lettera c)

Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (in prosieguo: il «regolamento»); considerando 38; articoli 22, 75

Disposizioni nazionali fatte valere

Accordo polacco-ucraino sull'assistenza legale e le relazioni giuridiche in materia civile e penale, firmato a Kiev il 24 maggio 1993 (GU polacca 1994, n. 96, voce 465): articoli 36, 37

Legge del 4 febbraio 2011, in materia di diritto internazionale privato (GU polacca 2011 n. 80, voce 432): articolo 66a

Legge del 14 febbraio 1991, recante disciplina del notariato (GU polacca 1991 n. 22, voce. 91): articoli 81, 81a, 82, 83

Legge del 17 novembre 1964, codice di procedura civile (GU polacca 1964, n. 43, voce 296) (in prosieguo: il «CPC»): articolo 366

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 OP, che ha solo la cittadinanza ucraina e risiede in Polonia, - insieme al proprio coniuge, in regime di comunione legale dei beni - è comproprietaria di un bene immobile situato in Polonia. Ella si è rivolta ad un notaio in Polonia affinché quest'ultimo redigesse un testamento notarile contenente la scelta della legge

ucraina nonché la variazione dell'ordine della successione legittima previsto dalla legge ucraina.

- 2 Il 10 luglio 2020 il notaio coadiutore ha rifiutato di eseguire l'atto notarile nella misura in cui includeva la scelta della legge ucraina, ritenendo che la scelta della legge ucraina nel testamento fosse contraria alla legge, più precisamente all'articolo 81 della legge sul notariato.
- 3 OP ha presentato un reclamo al notaio coadiutore il quale, nella fase di esame del reclamo nell'ambito della procedura di autocontrollo, si è adoperato per avviare il procedimento pregiudiziale appropriato, ma con ordinanza del 1° settembre 2021 nella causa C-387/20, OKR, la questione pregiudiziale è stata dichiarata irricevibile dalla CGUE. Il notaio coadiutore ha, quindi, respinto il reclamo.
- 4 OP ha presentato ricorso dinanzi al giudice del rinvio. Ella ha chiesto l'annullamento integrale del rifiuto e l'effettuazione di un rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Principali argomenti delle parti nel procedimento dinanzi al giudice nazionale

- 5 Nella motivazione del rifiuto di compiere l'atto notarile, il notaio coadiutore ha richiamato innanzitutto l'attenzione sull'aspetto relativo all'ambito di applicazione *ratione personae* del regolamento. In tale contesto, egli ha fatto riferimento all'ordinanza - da cui si ritiene vincolato - del Sąd Okręgowy w Opolu (Tribunale regionale di Opole), del 28 febbraio 2020, il quale, nell'esaminare il ricorso proposto in una fattispecie analoga, ha giudicato che l'articolo 22 del regolamento offre la facoltà di scegliere la legge dello Stato che regoli l'intera successione soltanto ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Secondo tale giudice, un'indicazione che esclude l'applicazione del regolamento ai cittadini dei paesi terzi è contenuta anche nel considerando 38, prima frase, del regolamento, il quale fa riferimento al diritto dei cittadini dell'Unione di scelta della legge applicabile in materia di successioni, nonché nell'articolo 81, paragrafo 2, lettera c), TFUE, il quale costituisce la base giuridica per l'adozione del regolamento, ai sensi del quale il regolamento rappresenta una misura volta a garantire la compatibilità delle disposizioni relative alla legge applicabile e ai conflitti di giurisdizione, applicabili negli Stati membri.
- 6 In secondo luogo, il notaio ha richiamato l'attenzione sull'aspetto relativo al primato delle disposizioni degli accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi rispetto al regolamento, ai sensi dell'articolo 75 del regolamento. L'accordo bilaterale polacco-ucraino, del 24 maggio 1993, sulla cooperazione giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile e penale, non prevede la facoltà di scegliere la legge applicabile in materia di successioni. L'articolo 37 dell'accordo polacco-ucraino disciplina la legge applicabile in materia di successioni in modo tale che è la legge ucraina, in quanto legge del paese di cui ha la cittadinanza (paragrafo 1), la legge applicabile alla successione dei beni mobili

della ricorrente, mentre la legge applicabile alla successione dei beni immobili è la legge dello Stato contraente del luogo in cui detti beni sono situati (paragrafo 2). Non è, quindi, possibile unificare lo statuto della successione.

- 7 Nel suo ricorso al tribunale, OP fa valere un'interpretazione errata degli articoli 22 e 75 del regolamento.
- 8 Per quanto riguarda l'articolo 22, prima frase, del regolamento, la ricorrente ha fatto riferimento alla formulazione di tale disposizione, secondo la quale «una persona» può scegliere come legge applicabile alla successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza. Essa richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che l'articolo 22 del regolamento è contenuto nel capo III del regolamento, il quale contiene le norme sul conflitto di leggi di carattere generale. Ai sensi dell'articolo 20 del regolamento, la legge designata dal regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro. OP è del parere che ciò riguardi anche la legge designata mediante la procedura di scelta della legge ai sensi dell'articolo 22 del regolamento.
- 9 Per quanto riguarda l'articolo 75 del regolamento, il quale stabilisce che il regolamento «non pregiudica» l'applicazione degli accordi in vigore tra gli Stati membri ed i paesi terzi, OP ritiene che la vigenza parallela del regolamento e di tale accordo non implichi che le autorità polacche debbano applicare ad una successione polacco-ucraina le norme di diritto internazionale privato risultanti dal suddetto accordo, qualora determinino la legge applicabile sulla base di criteri di collegamento oggettivi. Dal momento che l'articolo 37 dell'accordo polacco-ucraino non fa riferimento alla questione della scelta della legge applicabile in materia di successioni, esso non può in quel caso prevalere sulla norma dell'articolo 22 del regolamento, che disciplina siffatta materia.
- 10 OP rileva inoltre che il rifiuto di redigere il testamento contenente la scelta della legge ucraina in Polonia è tanto più ingiusto, in quanto il testamento in parola potrebbe essere redatto in qualsiasi altro Stato membro (non vincolato dal suddetto accordo con l'Ucraina), ed inoltre che tale rifiuto porta alla frammentazione della successione, contraria al principio dell'unità della successione, la cui importanza è stata sottolineata dalla CGUE nella sua sentenza C-218/16, Kubicka.
- 11 Nella sua risposta al reclamo, il notaio coadiutore ha sostenuto la posizione secondo cui l'accordo polacco-ucraino crea un regime separato per determinare la legge applicabile alla successione, che nel suo insieme ha il primato sul regime derivante dal regolamento, compreso l'articolo 22 dello stesso.
- 12 Tuttavia, il notaio coadiutore ha anche richiamato l'attenzione sul fatto che il primato di tale accordo, riconosciuto anche in dottrina e che comporta una scissione della legge applicabile (una relativa ai beni mobili e un'altra ai beni immobili), rende molto difficile la redazione di un testamento per un numero significativo di cittadini ucraini residenti in Polonia. Data l'importanza sistemica

del problema giuridico in questione nella presente controversia, il notaio coadiutore ha appoggiato la richiesta di OP di sottoporre la questione alla Corte in via pregiudiziale.

Breve motivazione del rinvio

- 13 Per quanto riguarda la prima questione, il giudice del rinvio richiama, in primo luogo, l'attenzione sul fatto che, nelle loro osservazioni nella causa C-387/20, OKR, i governi di Ungheria, Polonia e la Commissione europea erano d'accordo sul fatto che l'articolo 22 del regolamento dà a una persona che non è cittadino dell'Unione la facoltà di scegliere, come legge che regoli la sua intera successione, la legge dello Stato terzo di cui possiede la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. È vero che, riferendosi all'articolo 366 del CPC, tale giudice giunge alla conclusione che la summenzionata decisione del Sąd Okręgowy w Opolu del 28 febbraio 2020, che interpreta l'ambito di applicazione *ratione personae* dell'articolo 22 del regolamento come limitata ai soli cittadini degli Stati membri, considerata dal notaio coadiutore nel senso che esclude il potere di effettuare l'atto notarile richiesto, non è vincolante nella presente fattispecie. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene necessario unificare le posizioni dei giudici sulla questione controversa e, a tal fine, pone la prima questione pregiudiziale alla CGUE.
- 14 Per quanto riguarda la seconda questione, il giudice del rinvio richiama, in primo luogo, le posizioni assunte dai governi di Ungheria, Polonia e dalla Commissione nelle loro osservazioni nella causa C-387/20, OKR, da cui risulta una divergenza di interpretazioni dell'articolo 75 del regolamento. Secondo il governo ungherese, tale regolamento non potrebbe incidere sull'applicazione delle convenzioni internazionali di cui sono parti uno o più Stati membri al momento dell'adozione del presente regolamento e che riguardino materie disciplinate dal regolamento; in una situazione del genere, il diritto applicabile dovrebbe essere determinato unicamente in funzione delle norme di diritto internazionale privato di cui a tale accordo e, se la convenzione bilaterale «nulla dice» quanto alla scelta della legge - il cittadino di uno Stato terzo residente nello Stato membro parte di tale accordo non avrebbe il diritto di scegliere lo status successorio. Anche la Commissione ha ritenuto che, qualora un accordo bilaterale concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo determini la legge applicabile alla successione sulla base di criteri di collegamento oggettivi, senza consentire alle parti di scegliere una diversa legge applicabile, la scelta della legge da parte di un cittadino di uno Stato terzo vincolato da tale accordo sia esclusa. Il governo polacco, invece, ha assunto una posizione diversa esprimendo il parere che, in una situazione in cui un accordo bilaterale che leghi uno Stato membro e uno Stato terzo non disciplini la scelta della legge in materia di successione ma si limiti a indicare la legge applicabile alla successione, un cittadino di tale Stato terzo che risieda in uno Stato membro vincolato da tale accordo bilaterale potrebbe scegliere la legge di tale Stato terzo, e ciò anche se la legge dello Stato scelto non preveda la scelta della legge in materia di successione.

- 15 In secondo luogo, il giudice del rinvio afferma che anche in Polonia manca una posizione uniforme sull'interpretazione dell'articolo 75 del regolamento. Esso osserva che, secondo la Polonia, in qualità di parte del citato accordo del 1993, la mancata istituzione della scelta della legge applicabile alla successione è stata voluta dagli Stati parti di tale accordo. Se ciò dovesse essere considerato un'interpretazione autentica dell'ente che ha redatto e firmato detto accordo, resta da stabilire se il governo ucraino interpreti i termini summenzionati dell'accordo del 1993 in modo simile. Al contempo, il giudice del rinvio richiama l'attenzione sulla firma, il 29 maggio 2014, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. Come risulta dal suo articolo 24, paragrafo 1, l'Ucraina e l'Unione europea hanno dichiarato di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e di avvicinare la legislazione ucraina al diritto dell'Unione europea.
- 16 Facendo riferimento alla dottrina polacca sull'argomento, il giudice del rinvio rileva che, sullo sfondo dell'interpretazione dell'articolo 66a della legge del 4 febbraio 2011, in materia di diritto internazionale privato, alcuni autori danno la priorità al regolamento sulle convenzioni bilaterali concluse dalla Polonia con la Bielorussia, la Russia e l'Ucraina. Secondo un altro punto di vista, le questioni relative al rapporto tra il regolamento e le convenzioni sono risolte dallo stesso regolamento sulle successioni all'articolo 75, paragrafo 1, prima frase, in virtù del quale tali questioni sono state sottratte dall'ambito di applicazione di tale regolamento.
- 17 Per quanto riguarda l'origine dell'articolo 75 del regolamento, il giudice del rinvio ricorda che, nella sua versione originaria, tale disposizione era succinta e chiara e, in caso di conflitto di leggi, dava la precedenza agli accordi internazionali - fatti salvi gli accordi conclusi tra Stati membri che applicano il regolamento, che derogano al regolamento, e rimandava, al contempo, all'allora articolo 307 TUE, che faceva riferimento alla necessità di eliminare qualsiasi incompatibilità tra il trattato e gli accordi con paesi terzi, riferimento che è stato poi abbandonato dal legislatore.
- 18 Esaminando gli argomenti a favore del primato del regolamento, il giudice del rinvio solleva ancora altre questioni: tra cui la potenziale discriminazione contro i residenti dell'UE, che non sono cittadini di uno Stato membro dell'UE, e la natura arcaica delle disposizioni sul conflitto di leggi in molti accordi internazionali. Il giudice del rinvio chiede inoltre, alla luce della precedente giurisprudenza della CGUE, se la libertà di scelta della legge applicabile non debba essere considerata come un pilastro necessario della cooperazione giudiziaria in materia civile.
- 19 Il giudice del rinvio teme, inoltre, che, qualora si negasse il primato del regolamento, possa sussistere il rischio che, a causa degli accordi bilaterali conclusi, i vari Stati membri che applicano il regolamento abbiano - dal punto di vista del conflitto di leggi - una percezione diversa della successione per lo stesso testatore. La Polonia è vincolata da accordi bilaterali, che contengono norme di diritto internazionale privato in materia di successione che non prevedono una

scelta di legge, con quattro paesi terzi i cui cittadini risiedono in Polonia in numero relativamente elevato: Ucraina, Bielorussia, Russia e Vietnam (ma anche con gli Stati successori dell'ex Jugoslavia che non sono Stati membri e con Cuba, Libia, Corea del Nord e Mongolia). La Germania, dal canto suo, è vincolata da accordi di questo tipo con la Turchia, l'Iran e gli stati successori dell'URSS. L'Austria - con gli Stati successori dell'ex Jugoslavia che non sono Stati membri, l'Iran e la Russia. Una soluzione unitaria della questione della gerarchia delle norme giuridiche in questione appare, quindi, essenziale dal punto di vista dell'ordinamento giuridico di più Stati membri, e dell'uniformità del sistema comune di norme di diritto internazionale privato elaborato nell'ambito della loro unificazione, nonché necessaria per garantire l'uniformità di interpretazione in tutta l'area geografica di applicazione del regolamento.

DOCUMENTO DI LAVORO